

---

**Secondo giorno della Tredicesima riunione**  
MC(13) Giornale N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.3/05**  
**LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**  
**TRANSNAZIONALE/Versione corretta\***

Il Consiglio dei ministri,

1. riaffermando l'impegno degli Stati partecipanti a prevenire e combattere la criminalità organizzata, come riconosciuto, in particolare, nella Carta per la sicurezza europea (1999), nel Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo (2001), nella Strategia dell'OSCE per affrontare le minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo (2003) e nel Documento sulla strategia dell'OSCE per la dimensione economica e ambientale (2003),
2. ribadendo la grave preoccupazione espressa nell'ambito dei Seguiti dei risultati del Vertice del millennio (Risultati del Vertice del millennio 2005) in merito agli effetti negativi che la criminalità organizzata ha sulla pace, la sicurezza e la stabilità e che sono di grande ostacolo alla prosperità e allo sviluppo sostenibile degli Stati partecipanti,
3. sottolineando l'esistenza di legami tra la criminalità organizzata transnazionale e altre minacce, come la droga, il terrorismo, il commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere, nonché di materiali e tecnologie sensibili, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la criminalità cibernetica, la corruzione e la migrazione clandestina nel contesto della criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro,
4. riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, unitamente ai suoi Protocolli, rappresenta un importante passo in avanti nel contesto della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale e offre l'opportunità di una risposta globale al riguardo,
5. prendendo atto dei lavori in corso in seno all'OSCE nei settori connessi con la lotta alla criminalità organizzata,
6. con la convinzione che il concetto di sicurezza globale dell'OSCE sia particolarmente idoneo a potenziare la capacità di tutti gli Stati partecipanti di far fronte alla minaccia della

---

\* Include gli emendamenti relativi alla presente decisione, come uniformata dalle delegazioni, nonché emendamenti tecnici alla traduzione dell'allegato alla decisione.

criminalità organizzata e che l'OSCE possa offrire un contesto adeguato per promuovere la lotta alla criminalità organizzata, nonché prendendo atto dell'importante lavoro svolto da pertinenti organizzazioni e istituzioni internazionali, in particolare dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine,

- sollecita gli Stati partecipanti a potenziare la cooperazione reciproca, nonché con l'UNODC, con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali pertinenti;
- invita gli Stati partecipanti all'OSCE che non l'abbiano ancora fatto a esaminare la possibilità di aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché ai suoi Protocolli, e a dare piena attuazione ai loro obblighi ai sensi di tali strumenti;
- incarica il Segretario generale di fornire agli Stati partecipanti che lo richiedano il sostegno necessario per mobilitare l'assistenza tecnica delle pertinenti organizzazioni internazionali, ivi incluse le necessarie risorse e competenze, al fine di dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ai suoi Protocolli, a sostegno della Conferenza delle Parti e dell'UNODC e in stretta consultazione con essi;
- ricorda che la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata richiedono un approccio coerente da parte degli Stati partecipanti, al fine di promuovere l'attuazione della legislazione e dei programmi nazionali pertinenti, in particolare nel campo della giustizia penale, nel rispetto dello stato di diritto e degli impegni assunti dagli Stati partecipanti all'OSCE;
- incarica il Consiglio permanente di proseguire le attività di cooperazione fra gli Stati partecipanti e di elaborare, con l'appoggio del Segretario generale e delle pertinenti istituzioni dell'OSCE, possibili misure e forme di assistenza che potrebbero essere messe a disposizione degli Stati partecipanti che ne facciano richiesta, finalizzate a migliorare e a promuovere il funzionamento dei sistemi di giustizia penale, compresa la legislazione, l'applicazione della legge, i procedimenti giudiziari, l'amministrazione della giustizia, la cooperazione giudiziaria internazionale, anche in materia di estradizione, nonché il sistema penale, in consultazione con l'UNODC, con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali pertinenti;
- invita i Partner per la cooperazione e i Partner mediterranei per la cooperazione dell'OSCE ad attuare su base volontaria le pertinenti disposizioni della presente decisione.

MC.DEC/3/05/Corr.1  
6 dicembre 2005  
Allegato

ITALIANO  
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL  
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI  
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI/Versione corretta\***

Resa dalla delegazione della Turchia:

“La Turchia desidera rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (capitolo 6) delle Raccomandazioni finali delle consultazioni di Helsinki:

Ci siamo uniti al consenso al fine di consentire l'adozione della presente decisione che, tra l'altro, concerne una componente importante dei nostri sforzi collettivi per contrastare il terrorismo, vale a dire, i legami tra terrorismo e criminalità organizzata. La decisione si propone di ribadire tali legami usando formulazioni che si discostano da quelle utilizzate nei documenti OSCE concordati. La Turchia reputa che il contesto in cui tale decisione è stata elaborata sia inappropriato ai fini di una trattazione competente e approfondita della natura di tali legami. Pertanto, l'adozione della decisione non altera in alcun modo, né nella lettera, né nello spirito, il carattere vincolante e non mitiga l'impatto operativo delle precedenti dichiarazioni di indirizzo politico degli Stati partecipanti, contenute nel Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo (2001), nella Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo (Porto, 2002) e, soprattutto, nella risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La Turchia chiede che la presente dichiarazione sia allegata al giornale della seduta odierna.”

---

\* Include gli emendamenti tecnici alla traduzione.